CAMERA DEI DEPUTATI N. 1916

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CATTANEI

Presentata il 17 ottobre 1969

Contributo all'Unione delle province d'Italia (UPI)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto ha sede in Roma l'Unione delle province d'Italia, la quale riunisce tutte le amministrazioni provinciali italiane. L'Unione si costituì il 23 marzo 1908, a distanza di tre anni dal primo convegno delle rappresentanze provinciali che decise la istituzione di una federazione permanente delle varie amministrazioni provinciali.

L'Unione delle province non è pertanto un organismo di parte e la stessa adesione ad essa di tutte le amministrazioni provinciali italiane conferisce all'Unione il carattere di rappresentanza generale delle province del nostro Paese.

Gli scopi dell'Unione sono indicati nell'articolo 3 dello Statuto, dove è precisato che essa promuove e potenzia l'attività delle amministrazioni provinciali sulla base delle funzioni indicate dalla Costituzione, per la realizzazione di un moderno ordinamento amministrativo in cui le province siano rappresentative degli interessi globali delle popolazioni e dei loro territori.

L'Unione, specie dal 1946 ad oggi, ha svolto un'attività impegnativa ed importante, rappresentando le amministrazioni provinciali nei confronti del Governo e degli organi centrali dello Stato e ne ha curato quei rapporti che investono l'Ente provincia in quanto tale. Svolge inoltre opera di assistenza e di consulenza amministrativa, promuove assemblee e convegni per l'approfondimento dei principali problemi che interessano la vita delle province; pubblica una rivista mensile che ricomprende una organica rassegna giurisprudenziale.

Per l'assolvimento dei suoi compiti statutari, l'UPI si basa sulle quote associative che annualmente le singole province iscrivono nei rispettivi bilanci. Ma purtroppo dette quote, nel tempo si sono rivelate assolutamente insufficienti, specie in concomitanza del potenziamento dell'attività dell'Unione, sia per la modesta entità di esse, sia per la frequente soppressione delle quote medesime, indiscriminatamente operata dall'autorità tutoria nei bilanci delle singole amministrazioni.

In taluni casi, l'autorità tutoria addirittura nega anche il rimborso delle spese agli amministratori provinciali che si recano alle riunioni ed ai convegni indetti dall'UPI.

La presente proposta di legge ha quindi lo scopo di ovviare alla difficile situazione finanziaria in cui versa l'UPI e di porre rimedio agli inconvenienti sopra segnalati, assicurando da un lato che le quote associative previste nei singoli bilanci delle amministra-

zioni non siano più considerate spese facoltative e dall'altro, un contributo dello Stato annuo, sulla scorta di quanto già avviene per altre associazioni di minore importanza, contributo che consenta lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'UPI ed il potenziamento della sua importante opera in favore delle province.

Di conseguenza l'articolo 1 intende garantire l'adesione delle province all'Unione, facoltizzando le singole amministrazioni ad iscrivere in bilancio la spesa relativa alla quota associativa. L'articolo 2 è destinato a regolamentare l'entità del contributo secondo le deliberazioni assunte dall'UPI d'intesa col Ministero dell'interno. L'articolo 3 prevede la misura del contributo dello Stato, mentre il successivo articolo 4 si riferisce alla copertura finanziaria della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le amministrazioni provinciali aderenti all'Unione delle province d'Italia sono autorizzate ad iscrivere in bilancio l'onere relativo al pagamento della quota associativa annua dovuta all'Unione.

ART. 2.

La misura della quota associativa è determinata dall'UPI secondo le proprie norme statutarie d'intesa con il Ministero dell'interno.

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per la concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

ART. 4.

Per l'applicazione della presente legge sono stanziati per ogni esercizio finanziario cento milioni di lire sul bilancio del Ministero dell'interno.

Al finanziamento della spesa per l'esercizio finanziario 1969 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.